

STATUTO

(approvato con Deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 15/10/2019)

TITOLO I

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE

Ai sensi di legge viene costituito il "Consorzio Valle Crati ". Il Consorzio è ente pubblico con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti.

ARTICOLO 2 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI RIFERIMENTO

Il Consorzio Valle Crati, in quanto ente locale territoriale - Pubblica amministrazione costituitosi in base alle norme dei consorzi intercomunali ex legge 142/1990, con la sottoscrizione da parte dei comuni aderenti di apposita convenzione in atto pubblico, si adegua alle norme sui consorzi di servizi secondo le norme di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.).

Il Consorzio svolge servizi e attività definiti al successivo art. 6. Come previsto dalla Legge 190/2014, in termini di contabilità finanziaria o economica si adegua interamente alle norme del D.Lgs 118/2011 e della stessa Legge 190/2014 in quanto compatibili, nonché ai principi contabili previsti per gli enti strumentali degli enti locali, ove previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.

ARTICOLO 3- NATURA GIURIDICA

Il Consorzio Valle Crati è un consorzio intercomunale, in quanto ente strumentale degli Enti locali aderenti, che pianifica, programma, gestisce ed eroga servizi a favore degli Enti aderenti.

E' dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente statuto.

Al personale viene applicato il contratto di lavoro: Regioni e autonomie locali.

ARTICOLO 4- ENTI CONSORZIATI

Possono essere ammessi al Consorzio i Comuni che lo richiedano previa accettazione del presente Statuto e Deliberazione favorevole dell'Assemblea e sempre che i Comuni medesimi usufruiscano dei servizi erogati dal Consorzio.

Il Consorzio Valle Crati **CONSORZIO INTERCOMUNALE** in quanto ente strumentale degli Enti locali aderenti, pianifica, programma, gestisce ed eroga servizi a favore degli Enti aderenti.

Possono essere ammessi al Consorzio i Comuni che lo richiedano previa accettazione del presente Statuto e Deliberazione favorevole dell'Assemblea e sempre che i comuni medesimi usufruiscano dei servizi del consorzio o che richiedano o s'impegnino a trasferire al consorzio loro servizi.

ARTICOLO 5- FINALITA'

Il Consorzio assume come fine fondamentale il risanamento, la difesa, la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente dei Comuni interessati in tutti i suoi aspetti e la soluzione di ogni problema di interesse generale per ciascuno degli Enti medesimi o di parte di essi.

L'attività del Consorzio é in particolare diretta:

- ad evitare i rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo ed ogni inconveniente derivante da rumori o odori;
- a salvaguardare la flora e la fauna ed a evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- a favorire la pianificazione economica e territoriale;
- a promuovere specifiche iniziative volte al riciclo e riutilizzo dei rifiuti ed al recupero di materiali ed energia.

Il Consorzio si prefigge, ancora e nel rispetto di tali principi, come obiettivo prioritario:

- di predisporre attuare e gestire un piano complessivo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi urbani e speciali, ai sensi delle Leggi vigenti, mediante la realizzazione e/o acquisizione dei necessari impianti ed infrastrutture;
- di sviluppare ogni iniziativa tendente al disinquinamento, al risanamento, alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici presenti sul territorio consortile;
- di promuovere specifiche iniziative volte alla valorizzazione, anche, turistica del territorio dei Comuni interessati, ivi incluse quelle inerenti la legge n. 97/04;
- di progettare e creare iniziative in campo socio-assistenziale.

Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli Enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza.

Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie attività, assicura l'organizzazione dei servizi di competenza consortile nel rispetto dei principi di unitarietà, efficienza, efficacia ed economicità.

Il Consorzio, nell'interesse dei consorti, può effettuare la scelta dei soggetti gestori dei servizi ed esercita nei loro confronti i poteri di vigilanza, adottando le conseguenti deliberazioni.

Al Consorzio possono essere attribuite dai consorti le funzioni di stazione appaltante nonché quelle di progettazione per la realizzazione di interventi di interesse comune.

Il Consorzio agisce nel pubblico interesse, escluso ogni intento di lucro.

ARTICOLO 6 - OGGETTO SOCIALE E PRINCIPI

L'attività dell'Ente è finalizzata all'esercizio di servizi ai Comuni aderenti mediante:

- * la gestione associata ed integrata dei servizi in attuazione dei programmi e delle azioni definite dall'Assemblea intercomunale del Consorzio.
- * la gestione di funzioni e di servizi di competenza istituzionale degli enti aderenti che gli stessi ritengono opportuno conferire al Consorzio.

I servizi facenti capo al Consorzio sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i comuni aderenti, o di quelli che sottoscrivano appositi Contratti di Servizi preventivamente pianificati.

Gli organi gestionali del Consorzio, in linea con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, allo scopo di riconfigurare lo schema dell'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva.

Il Consorzio nell'esercizio delle funzioni e della gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:

- Esercitare la funzione di Ente capofila attraverso il governo della rete delle unità d'offerta dei servizi e la conseguente gestione dei budget unico sociale composto, a titolo maggiormente indicativo ma non esaustivo da:

- Finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati;
- Trasferimenti da altri enti pubblici.
- Trasferimenti dalla Comunità Europea.
- Altri finanziamenti.
- Favorire politiche di integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di appropriatezza, efficienza e qualità.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati all'osservanza dei seguenti principi:

Universalismo

Il sistema di servizi è programmato a favore di tutti i Comuni aderenti.

Eguaglianza

Nel rapporto con i Comuni che lo compongono garantisce uguaglianza ed equità nell'accesso ai servizi e nell'erogazione di prestazioni.

Imparzialità

Il Consorzio garantisce la massima trasparenza nelle modalità di accesso e nell'organizzazione dei servizi, rendendo noti i criteri di obiettività, equità nei confronti di tutti i Comuni aderenti.

Continuità e gestione.

Il Consorzio si impegna a garantire la regolarità e la continuità dei servizi, riducendo il più possibile i disagi per i Comuni e le loro comunità. Inoltre assume come principi gestionali:

- Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli enti locali associati.
- Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici dei servizi, volto a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi.
- Creazione di un sistema di rapporti orientato alla definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantenga preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico.
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni di minore dimensione demografica.
- Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte dei Comuni utenti alle spese gestionali e dei servizi.
- Criteri di sviluppo della progettazione e della programmazione territoriale per la gestione dei servizi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

ARTICOLO 7 - GESTIONE DEI SERVIZI

Il Consorzio, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;

- attraverso forme di partnership territoriale.

ARTICOLO 8 - COMUNE CAPOBACINO

Il Comune di Cosenza é designato Comune Capo Bacino.

ARTICOLO 9 - SEDE

Il Consorzio Valle Crati ha sede in Rende.

ARTICOLO 10 - DURATA

La durata del Consorzio viene stabilita in anni 99 a partire dalla sua costituzione.

Il Consorzio potrà comunque essere sciolta anticipatamente con Deliberazioni dei Consigli Comunali, rispetto alla scadenza naturale, in qualunque momento, per consenso dei due terzi degli Enti consorziati o da parte degli organi di governo competenti.

TITOLO II

ARTICOLO 11 - UFFICI E PERSONALE

Il Consorzio esercita i propri compiti con personale proprio applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle Regioni ed Autonomie Locali. Gli addetti assunti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste dal CCNL.

Il personale del Consorzio può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione.

Prima di qualsiasi procedura di avviamento al lavoro, il Consorzio struttura il proprio organico (nel rispetto di quanto previsto dalla legge 191/2009) con il personale a tempo indeterminato già impiegato. Al suddetto personale sono garantiti tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati il Consorzio può avvalersi anche dell'apporto degli uffici tecnici-amministrativi dei Comuni aderenti, previo assenso delle amministrazioni interessate.

In caso di scioglimento anticipato del Consorzio rispetto alla sua naturale scadenza, il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transita direttamente negli organici dei Comuni consorziati in quota parte alle quote millesimali di partecipazione dei Comuni o, in alternativa, nei Comuni consorziati che hanno corrispondenti posti vacanti in organico.

Il personale va comunque garantito per come previsto dalla legge n. 191/2009.

ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

L'organizzazione del Consorzio, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito regolamento d'organizzazione, adottato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso il Consorzio.

L'organizzazione degli Uffici e dei servizi del Consorzio è determinata e disciplinata da regolamento secondo i principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, responsabilità e professionalità.

La direzione e la responsabilità della gestione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi sono affidate a personale inquadrato nelle qualifiche e secondo i livelli professionali previsti dagli accordi collettivi.

TITOLO III

ARTICOLO 13 - DIRITTI DEI PARTECIPANTI

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per il Consorzio distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema di rappresentanza il controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale attraverso:

* la partecipazione all'Assemblea del Consorzio, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate all'art. 15;

* la partecipazione al finanziamento corrente del Consorzio in rapporto ai criteri di partecipazione indicati al successivo art. 17;

* il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;

* la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione del Consorzio, proporzionato ai voti assembleari totali.

I rapporti tra i Comuni aderenti ed il Consorzio, in materia di servizi, sono regolati da un apposito Contratto di Servizio.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Consorzio deriva da:

- a) conferimento della quota di partecipazione del capitale di dotazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- b) conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili immobili;
- c) l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.

Fanno parte del Consorzio Enti locali che fruiscono di servizi da parte dello stesso, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Possono essere ammessi al Consorzio i comuni che non fruiscono dei servizi erogati per come meglio specificato al successivo art. 51 del presente statuto.

ARTICOLO 15 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Hanno diritto di voto esclusivamente i comuni che fruiscono dei servizi erogati dal Consorzio.

Gli Enti consorziati fruitori dei servizi sono titolari di un voto espresso in millesimi, di modo che il totale di voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.

Gli Enti consorziati che non fruiscono dei servizi perdono automaticamente il diritto al voto. A questo proposito il Presidente provvede a dare apposita comunicazione.

ARTICOLO 16 - RICALCOLO PERIODICO DEI VOTI ASSEMBLEARI

L'Assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri demografici che ne determinano la grandezza.

Le cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari possono derivare da:

- * recessi;
- * nuove ammissioni;
- * verifica triennale della popolazione residente in ogni Comune consorziato.

Nei suddetti casi l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente.

In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti e necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente aderente al Consorzio.

L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o modificano il riparto dei voti assembleari è soggetta all'approvazione dell'Assemblea.

Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo son trasmessi agli Enti consorziati.

ARTICOLO 17 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Ogni Ente consorziato avente diritto di voto contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione determinate secondo i criteri indicati ai successivi punti.

Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi derivanti dall'attività corrente del Consorzio, erogando all'inizio di ogni esercizio finanziario un contributo fisso di €. 3.000,00 e di una quota pari ad €. 01,00 ad abitante, determinato dal peso demografico di ogni singolo Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente. Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti il Consorzio, si

applicherà, comunque, il contributo fisso e la quota di partecipazione indicata al secondo comma, sulla base della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente all'ingresso.

L'Assemblea, con proprio atto deliberativo, può ricalcolare le quote contributive indicate al precedente secondo comma del presente articolo.

I comuni non aventi diritto di voto versano esclusivamente il contributo fisso.

ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DI NUOVI ENTI

L'Ente che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente.

Il Presidente inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile l'ammissione di nuovi Enti che deve essere deliberata a maggioranza assoluta dell'Assemblea medesima.

L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote secondo la procedura prevista nel presente Statuto.

ARTICOLO 19 - RECESSO

E' consentito il recesso da parte dei singoli Enti consorziati trascorsi almeno tre anni dalla data di costituzione o di successiva adesione.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente entro il 30 giugno di ogni anno.

Il recesso diviene effettivo alle ore 00,00 del 1° gennaio successivo.

Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Il Comune che recede dal Consorzio perde il diritto al recupero degli investimenti capitalizzati. Inoltre deve liquidare tutte le pendenze e economiche ancora sospese a favore del Consorzio. Nel caso di mancato pagamento delle pendenze economiche a favore del Consorzio, all'Ente inadempiente saranno applicati gli interessi moratori previsti dalla legge dal momento della comunicazione per raccomandata per come previsto al comma 2.

Il Comune che recede ed è inadempiente al pagamento delle pendenze economiche a favore del Consorzio, risponde anche degli eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo qualora questa dovesse rispondere, a sua volta, a sue inadempienze verso terzi.

L'Ente che recede è il solo responsabile del pagamento del servizio di cui ha fruito, anche in assenza di precedenti rapporti convenzionali o contratti.

TITOLO IV

ARTICOLO 20 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Consorziale
- b) Il Consiglio d'Amministrazione
- c) Il Presidente

- d) Il Direttore Generale
- e) L'Organo di Revisione

ARTICOLO 21 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni Consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

L'assemblea consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali ma sottoposto a variazioni nella compagine quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche dei Sindaci degli Enti aderenti.

La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'ENTE, ed avrà efficacia a tempo indeterminato fino ad espressa revoca.

Il sindaco o il suo delegato decadono dal mandato di rappresentanza in caso di cessazione dalla carica del Sindaco.

I membri dell'Assemblea consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza. La rappresentanza ed il diritto di voto di ciascun componente sono proporzionali alla quota di partecipazione al Consorzio espresso in millesimi secondo quanto previsto dall'art. 15 e dall'Allegato 1.

L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

I membri dell'Assemblea nominati componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica all'interno dello stesso Consiglio di Amministrazione, se non revocati dal Presidente, anche se decadono dalla rappresentanza del Comune.

ARTICOLO 22 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, rappresenta la diretta espressione degli Enti ed esercita il controllo sulla regolarità del Consorzio con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.

L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza nei seguenti atti:

- I. elegge il Presidente del Consorzio;
- II. nomina l'Organo di revisione;
- IV. stabilisce le indennità per gli amministratori e per il revisore;
- V. determina finalità ed indirizzi strategici del Consorzio ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- VI. esercita compiti di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione;
- VII. approva gli atti fondamentali e in particolare: il Piano programma annuale, il Bilancio di previsione annuale e pluriennale (se previsto dalla legge), il Conto consuntivo e il Bilancio di esercizio e le relative variazioni;
- VIII. delibera, inoltre, in merito ai seguenti oggetti:
 - modifiche dello Statuto del Consorzio;
 - richieste d'ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - accoglimento di conferimento di servizi, funzioni o capitali;

- proposte di scioglimento del Consorzio;
- modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
- Carta dei servizi aziendali;
- sede dell'azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- proposte di contrazione di mutui;
- approvazione e modifiche di regolamento di qualsiasi oggetto e natura fatta eccezione di quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- acquisti e alienazioni di titoli di beni immobiliari e le relative permutate.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario. Le deliberazioni sono trasmesse per conoscenza ai Comuni associati. Vale come trasmissione anche il solo elenco delle deliberazioni se queste sono state pubblicate sul sito web dell'azienda. (INSERIRE l'espressione "del Consorzio Valle Crati" ed eliminare la locuzione "dell'azienda").

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione dei Consigli comunali degli Enti si considerano approvate trascorsi 30 giorni dalla loro ricezione da parte dei Comuni.

ARTICOLO 23 - CONVOCAZIONE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale e il Bilancio di esercizio del Consorzio.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale comunicazione della disponibilità degli atti presso la sede aziendale. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Comuni consorziati prioritariamente a mezzo PEC ovvero, in alternativa, mediante fax o semplice mail.

In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino un terzo delle quote di partecipazione. In tal caso i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore. In ogni caso non può essere convocata d'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.

In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti aventi diritto al voto e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente il 75% degli Enti aderenti calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Comune avente diritto al voto, e quando è presente in seconda convocazione il 45% degli Enti aderenti calcolato in base alle quote di partecipazione di ogni Comune avente diritto al voto.

Ciascun componente dispone di un voto in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente e stabilite in proporzione al numero di abitanti residenti in ciascun Comune come già indicato nel comma 3 dell'art. 15 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di una percentuale pari al 50,1% delle quote di partecipazione detenute da tutti gli Enti consorziati presenti all'assemblea e stabilite in proporzione al numero di abitanti residenti in ciascun Comune come già indicato del comma 3 dell'art. 15 del presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese al fine di poter procedere alla verifica puntuale della maggioranza ottenuta.

Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Segretario che potrà essere coadiuvato da un addetto alla verbalizzazione e il Direttore Generale.

Su richiesta del Presidente possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori, senza diritto di voto.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità della convocazione.

ARTICOLO 24 - ASTENSIONI

I membri dell'Assemblea debbono astenersi dal prendere parte a sedute in cui si discutano atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

La norma di cui sopra si applicano anche ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 25 - IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è l'organo che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

E' composto da 5 membri compreso il Presidente, di cui due membri di diritto, uno per il Comune di Cosenza, Comune Capobacino, e uno per il Comune di Rende, sul cui territorio sono posti gli impianti di depurazione. Gli altri Consiglieri, fino ad un massimo di tre, vengono nominati dal Presidente tra i membri dell'Assemblea, che, se non ricoprono la carica di Sindaco, devono essere dotati di delega permanente, la cui eventuale revoca non comporta la decadenza da Consigliere di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed alla scadenza è rinnovabile sino ad un massimo di due mandati.

I Consiglieri possono essere revocati in ogni momento solo ed esclusivamente dal Presidente con decreto motivato.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque anni, indipendentemente dall'eventuale cessazione dalla loro carica di Sindaco o dalla carica del Sindaco da cui sono delegati.

ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria del Consorzio che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- * nomina il Segretario ed il Direttore generale;
- * approva il piano tecnico-gestionale, propone all'Assemblea la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi *business plan* all'Assemblea del Consorzio;
- * definisce con il Direttore Generale gli obiettivi della gestione;
- * approva il contratto di servizio;
- * predispose le proposte di deliberazione e gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- * propone il bilancio preventivo e di esercizio all'Assemblea;
- * vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore Generale;
- * approva il proprio regolamento di funzionamento;
- * conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- * delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- * delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- * approva le tariffe o le partecipazioni al costo dei servizi;
- * approva Regolamenti non di competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 27 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta del proprio Presidente, ovvero di 3 componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
- c) nomina il Segretario ed il Direttore Generale.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipano il Direttore Generale ed il Segretario senza diritto di voto. Le sedute sono verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, da un funzionario disponibile o da un membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei al Consorzio ed agli Enti aderenti per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

ARTICOLO 28 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti funzioni:

- I - nomina e revoca i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione non di diritto;
- II - promuove l'attività del Consorzio;
- III - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

- IV - cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente consortile;
- V - firma gli atti e la corrispondenza di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- VI - sottoscrive il contratto individuale del Direttore Generale;
- VII - coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli scopi del Consorzio;
- VIII - provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- IX - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore Generale;
- X - firma unitamente al Segretario, i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- XI - sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Ente consortile;
- XII - assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento di urgenza;
- XIII - esercita ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- XIV - risponde della gestione del Consorzio nei confronti dell'Assemblea e dei cittadini;
- XV - emana direttive in conformità degli atti di indirizzo espressi dagli organi del Consorzio;
- XVI - contrae mutui previsti in atti fondamentali dell'Assemblea.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni in via vicaria.

ARTICOLO 29 - DURATA IN CARICA E ELEZIONE DEL PRESIDENTE

L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese secondo la seguente procedura:

- i candidati devono essere scelti tra i membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto;
- vengono proposte le candidature dai rappresentanti legali degli Enti consorziati;
- ogni candidatura deve essere accettata dagli interessati, i quali devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi del Consorzio ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea per la votazione.

Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta del 50,1% dei voti dei rappresentanti dei Comuni aderenti aventi diritto al voto in Assemblea, secondo le ripartizioni delle quote di partecipazione come previste nel precedente art. 15.

Il Presidente dura in carica per cinque anni, indipendentemente dall'eventuale cessazione della sua carica di Sindaco o della carica del Sindaco da cui è delegato o, nel caso in cui sia delegato, dall'eventuale revoca della delega da parte del Sindaco.

ARTICOLO 30 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:

- essere amministratore o dipendente o collaboratore di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti comunque connesse alle funzioni svolte ed ai servizi erogati sullo stesso territorio;
- incorre nelle cause ostative di cui al T.U.E.L. 267/2000 degli enti locali;
- incorrere nelle cause ostative previste dal D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

ARTICOLO 31 - CESSAZIONE, REVOCA, DECADENZA E DIMISSIONI

La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge.

Il Presidente e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

- * per dimissioni;
- * per decadenza;
- * per decesso.

La decadenza si verifica in caso di sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal TUEL D. Lgs. n. 267/2000 e/o dal D. Lgs. n. 39/2013.

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, di diritto in caso di revoca da parte del Presidente come previsto dagli artt. 21 e 25 del presente Statuto, nonché in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o, comunque, se risultino assenti ad oltre la metà delle sedute tenutesi in un anno. La decadenza è dichiarata dal Presidente.

Il Presidente del Consorzio è tenuto a comunicare, entro 15 giorni, all'Assemblea il verificarsi delle condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche all'interessato con raccomandata A/R affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni, le proprie osservazioni.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica del Presidente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel periodo di *vacatio* le funzioni del Presidente sono assunte, dal Vice Presidente.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Consigliere che sostituisce il decaduto Presidente convoca l'Assemblea stessa per l'elezione di un nuovo Presidente.

Le dimissioni dalla carica di Presidente devono essere presentate all'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e divengono immediatamente efficaci.

La decadenza del Presidente è dichiarata dall'Assemblea del Consorzio, con apposita deliberazione e su segnalazione di un qualsiasi Consigliere di Amministrazione.

La decadenza di un Consigliere di Amministrazione viene segnalata da un qualsiasi altro o dal Presidente che entro dieci giorni dalla segnalazione, provvede alla surroga.

I Consiglieri rendono le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Alla scadenza del termine del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 32 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito sia ad un dipendente del Consorzio che ad un soggetto esterno ed è disciplinato da contratto individuale sottoscritto nel rispetto della normativa vigente e sulla base di idoneo curriculum professionale comprovante significative competenze di carattere amministrativo. In specifico è richiesto, inoltre, che da curriculum vitae e professionale, risultino specificamente comprovate precedenti esperienze maturate presso Enti Pubblici locali e/o loro Consorzi per almeno 5 anni.

La nomina di Direttore Generale del Consorzio e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con ogni altro impiego, commercio, industria o professione.

ARTICOLO 33 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione del Consorzio. Egli risponde del raggiungimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dei Comuni aderenti nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea al migliore utilizzo delle risorse del Consorzio.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

- a- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b- coadiuva il presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- c- garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione ed inseriti nella carta dei servizi aziendali;
- d- garantisce il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- e- adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
- f- formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- g- partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- h- conclude contratti e dispone spese che non siano di competenza di altro personale autorizzato;
- i- sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità consortile;
- l- esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente innanzi agli organi del Consorzio.

ARTICOLO 34 - REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Revisione è composto dal revisore unico nominato dall'Assemblea del Consorzio a norma dell'art. 2477 C.C. e scelto tra persone estranee ai Consigli degli Enti aderenti ed iscritto nel registro dei Revisori contabili in osservanza delle leggi più recenti in materia di revisori degli Enti locali. L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea del Consorzio. Non può essere nominata e, se nominata, decade dall'ufficio, la persona che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 236 e 238 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Il Revisore unico dura in carica 3 anni, dalla data di esecutività della delibera di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Cessa dall'incarico nei seguenti casi:

- * scadenza del mandato;
- * dimissioni volontarie;
- * impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo di sei mesi.

Al Revisore unico è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, con riferimento alle dimensioni della popolazione complessiva degli Enti aderenti al Consorzio e alle corrispondenti tariffe vigenti a norma dell'art. 241, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 e Decreti Ministeriali attuativi.

Le competenze del revisore unico sono stabilite dalla legge e vengono di seguito riportate:

- 1) indaga, senza indugio sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di Ente aderente presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea del Consorzio;
- 2) svolge attività di collaborazione con l'organo assembleare tutte le volte che lo stesso ne faccia richiesta nelle materie ed attività di stretta competenza del Revisore.

Il Revisore unico assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea quando è invitato a partecipare alle stesse. L'invito è obbligatorio quando sono in discussione gli atti fondamentali.

L'attività del Revisore unico, le valutazioni espresse sui singoli atti o più in generale sulla gestione, nonché le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del Revisore stesso.

A cura del Revisore unico, copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa, se richiesta, al Presidente e al Direttore Generale.

ARTICOLO 35 - SEGRETARIO

Il Segretario esercita le funzioni previste dalla legge ed attribuite al personale in possesso di tale qualifica e svolge i seguenti compiti:

- sovrintende e coordina tutti gli Uffici e Servizi del Consorzio;
- assiste alle adunanze dell'Assemblea consortile e del Consiglio d'Amministrazione e ne redige e sottoscrive i verbali;
- esprime sulle proposte di deliberazione i previsti pareri in relazione alle sue competenze;
- roga gli atti e i contratti nell'interesse dell'Ente consortile;
- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di personale non in possesso di tale qualifica il Consiglio di Amministrazione può affidarne le competenze ad un dipendente di fascia D, in possesso di laurea, che svolgerà le mansioni di Segretario facente funzioni.

TITOLO V

ARTICOLO 36 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il Consorzio ha un servizio di Tesoreria espletato da un locale istituto di Credito.
I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge

ARTICOLO 37 - OBBLIGHI PARTICOLARI

I Comuni e gli Enti consorziati assumono in particolare i seguenti obblighi:

- 1) descrivere nei rispettivi bilanci i fondi spesa occorrenti alla copertura degli oneri finanziari loro assegnati;
- 2) provvedere al pagamento degli oneri anzidetti entro i termini di volta in volta stabiliti e loro comunicati;
- 3) prestare pro quota le garanzie che venissero richieste per l'accensione di mutui;
- 4) provvedere al pagamento dei servizi entro 30 giorni dalle relative comunicazioni.

ARTICOLO 38 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a- dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
- b- dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- c- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Il Consorzio, inoltre, è consegnatario di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

I beni mobili ed immobili rimangono nella disponibilità del Consorzio con carattere di continuità, così come tutte le competenze e i finanziamenti già acquisiti e/ o destinati al Consorzio medesimo.

ARTICOLO 39 - CAPITALE DI DOTAZIONE

Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.

Il Consorzio ha la piena disponibilità del capitale conferito.

Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati al Consorzio, i Comuni aderenti possono assegnare allo stesso beni e titoli di comodato o di locazione. L'Ente conferente può stabilire un canone concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. I Comuni aderenti possono altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Sono a carico del Consorzio tutti i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.

I beni conferiti in dotazione al Consorzio sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto conto di quanto disposto dal Codice Civile o dalle Leggi speciali. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 40 - FINANZIAMENTO DEL CONSORZIO

Gli Enti aderenti provvedono al finanziamento dell'attività corrente del Consorzio attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:

- finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Ente consortile;
- finanziamenti specifici a carico dei singoli Comuni aderenti per la gestione di servizi di competenza degli Enti che gli stessi ritengano opportuno conferire al Consorzio

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento anche attraverso eventuali proventi derivanti dall'esercizio di impianti consortili e da utili provenienti da società in cui il Consorzio stesso è socio.

Le attività relative all'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano programma sono contabilizzate in centri di costo dedicati all'interno del proprio strumento di programmazione economico-finanziario per la gestione delle risorse di budget unico.

I Comuni coprono eventuali perdite di bilancio in base alla quota di partecipazione come determinata all'articolo 17 del presente Statuto.

Tutti gli Enti aderenti sono responsabili dei pagamenti a favore del Consorzio per i servizi ricevuti. Essi ne rispondono in quota proporzionale all'utilizzo dei servizi stessi. Nessun Comune può sottrarsi al pagamento del servizio di cui ha fruito, anche in assenza di apposito contratto di servizio la cui mancata sottoscrizione non sia dipesa dalla volontà del Consorzio.

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede:

- con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni e con altri contributi straordinari;
- con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici;
- con i fondi appositamente accantonati;
- con l'accensione di prestiti anche obbligazionari;
- con l'auto-finanziamento;
- con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla Legge.

ARTICOLO 41 - PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

Il Consorzio in quanto Ente strumentale - azienda speciale applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale se iscritto al Registro delle Imprese.

Il Consorzio si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea e secondo gli standard definiti nei contratti di servizio.

L'ordinamento economico finanziario è disciplinato da apposito regolamento.

L'Ente consortile deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificamente:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;

- il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle attività degli organi di revisione;
- il libro delle obbligazioni ove esistenti.

I libri devono essere tenuti ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.

Le scritture contabili devono consentire:

- la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
- la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
- la determinazione del controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le tecniche di controllo di gestione;
- la rilevazione del capitale di dotazione assegnato al Consorzio dagli enti consorziati;
- la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

VA INTERAMENTE RISCritto E SOSTITUITO COME DI SEGUITO

Il Consorzio in quanto Ente strumentale dei comuni aderenti applica la contabilità degli enti locali territoriali di cui al T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

Il Consorzio si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea e secondo gli standard definiti nei contratti di servizio.

L'ordinamento economico finanziario è disciplinato da apposito regolamento.

L'Ente consortile deve tenere le scritture contabili previste dalla legge per gli enti locali territoriali (D.L.gs. 267/2000 E D.L.gs. 118/2011).

Il Consorzio Valle Crati dovrà, inoltre, provvedere all'adeguamento delle norme statutarie alla nuova natura giuridica acquisita.

ARTICOLO 42 - PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PLURIENNALE

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a- il Piano programma delle attività;
- b- il Bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.

Il Piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando tra l'altro:

- a- gli obiettivi annuali che si intendono raggiungere nell'erogazione dei servizi affidati;
- b- i livelli di prestazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale;
- c- il programma pluriennale degli investimenti per l'ammmodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi con indicazione delle modalità di finanziamento;
- d- le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe applicate;
- e- le scelte organizzative ed amministrative per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.

Il Piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio pluriennale, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea e l'attività svolta nell'esercizio precedente dal Consorzio, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi

assegnati, le ragioni degli scostamenti registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

ARTICOLO 43 - BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore Generale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. E' redatto nel rispetto del principio di pareggio.

Al Bilancio di previsione devono essere allegati:

- il piano programma;
- il bilancio pluriennale (se dovuto);
- la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- la relazione dell'organo di revisione;
- il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- il prospetto relativo alla previsione del fabbisogno annuale di cassa;
- l'elenco del personale distinto per tipologia di contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell'anno.

La delibera del bilancio di previsione e la delibera di riparto delle quote, qualora non pubblicate sul sito web dell'ente, devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'approvazione agli Enti aderenti per l'iscrizione delle quote di spettanza e per gli atti di competenza.

ARTICOLO 44 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di esercizio corredato dal parere dell'organo di revisione.

Il Bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, del Rendiconto finanziario e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del Bilancio preventivo e dei due precedenti Bilanci di esercizio.

Il Bilancio di esercizio dovrà, tra l'altro, indicare:

- i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
- i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
- le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio di esercizio almeno 25 giorni prima della seduta di approvazione prevista al successivo comma 8 e lo trasmette all'Assemblea entro i 5 giorni successivi.

L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione dell'Assemblea, nell'ordine:

- alla copertura di eventuali precedenti perdite di esercizio;
- alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
- all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal Piano-programma.

Nell'ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione consortile in equilibrio.

L'Assemblea approva il Bilancio di esercizio entro i termini previsti dalla normativa e lo trasmette agli Enti aderenti.

TITOLO VI

ARTICOLO 45 - SCIOGLIMENTO

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- per effetto di deliberazione di Assemblea;
- per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione;
- quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1, punto 1, gli adempimenti di cui al comma precedente verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propria del Consorzio viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione alla spesa.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I mobili e gli immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza nelle more dello scioglimento della riassunzione della gestione da parte degli Enti aderenti, o da altri Enti, per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi dallo scioglimento.

ARTICOLO 46 - NOMINA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.

Qualora nel corso della gestione siano emersi gravi squilibri economico-finanziari l'Assemblea è tenuta ad informarne tempestivamente i Consigli comunali degli Enti aderenti, affinché assumano le decisioni di competenza adottando appositi atti di indirizzo. I Consigli comunali dovranno adottare la decisione entro 60 giorni dalla ricezione dell'informazione ricevuta.

Qualora i Consigli degli Enti dovessero decidere di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio, previo ripiano degli squilibri economico-finanziari, l'Assemblea provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di una Commissione straordinaria di liquidazione, composta da esperti di provata competenza ed esperienza.

L'Assemblea procederà alla nomina della Commissione straordinaria di liquidazione stabilendo il termine entro cui le operazioni di liquidazione dovranno concludersi.

ARTICOLO 47 - LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO.

Per la liquidazione del Consorzio si procede all'accertamento della massa passiva secondo modalità, termini e contenuti disciplinati dal regolamento di finanza e contabilità. Nella massa passiva saranno comunque inclusi:

- debiti di bilancio e fuori bilancio;
- debiti derivanti da procedure esecutive;
- debiti derivanti da transazioni.

Si procede quindi alla formazione della massa attiva, costituita da contributi degli Enti aderenti finanziatori e di altri enti pubblici, da proventi di alienazioni di beni del patrimonio disponibile, da eventuali ratei di mutuo disponibili e non utilizzati, da beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso dai singoli Enti aderenti

Una volta realizzati i crediti e ceduti i beni e il personale, l'Assemblea approva lo stato finale di liquidazione e il riparto del valore residuo netto del patrimonio che viene attribuito agli Enti in proporzione alle quote di proprietà possedute all'atto dello scioglimento del Consorzio.

In caso di scioglimento o di liquidazione del Consorzio Valle Crati il personale già in servizio in quanto nei ruoli del Consorzio Valle Crati è collocato, con la conservazione della qualifica acquisita, presso gli Enti consorziati, una volta esperite le relazioni sindacali se necessarie ed in via principale presso i Comuni consorziati inseriti di diritto nel Consiglio di Amministrazione, in via subordinata presso i restanti Comuni consorziati.

Agli stessi potranno essere applicate le norme previste dalla normativa vigente per fruire del collocamento anticipato in quiescenza, se applicabili.

TITOLO VII

ARTICOLO 48 - MODIFICHE STATUTARIE.

L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di modifica statutaria elaborate dal Consiglio di Amministrazione vengono presentate, su proposta del Presidente, all'Assemblea consortile per la relativa approvazione.

ARTICOLO 49 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorga fra gli Enti consorziati, o fra questi ed il Consorzio Valle Crati, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al foro del luogo ove il Consorzio ha la propria sede legale.

ARTICOLO 50 - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione autentica dello Statuto è rimessa ai Consigli Comunali costituenti, ed è esercitata secondo i criteri generali di interpretazione della Legge.

ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto attiene al servizio di depurazione, i Comuni inseriti nel Consorzio sono tenuti a corrispondere le quote inerenti i servizi solo se questi ultimi sono realmente erogati a loro favore. I Comuni ai quali non viene erogato il servizio di depurazione, ma che sono beneficiari del finanziamento Piano Nazionale per il Sud - Delibera CIPE n. 60/2012, non hanno diritto di voto e saranno tenuti al pagamento della quota relativa ai servizi solo quando questi, a finanziamento acquisito ed a collettamento avvenuto, saranno effettivamente erogati.

I Comuni che non fruiscono di servizi e che non sono beneficiari del finanziamento inerente il Piano Nazionale per il Sud - Delibera CIPE n. 60/2012 possono comunque continuare a rimanere nel Consorzio Valle Crati senza diritto di voto in assemblea. Il Comune acquisirà il diritto di voto dal momento in cui inizierà a fruire dei servizi e, quindi, a partecipare alla spesa inerente i servizi ricevuti.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere nominato tra i membri dell'Assemblea che rappresentano i Comuni inferiori a 5.000 abitanti anche se non aventi diritto al voto.

La prima adunanza viene convocata entro 10 giorni dalla seduta che stabilisce l'adeguamento alle norme delle aziende speciali dal componente dell'Assemblea consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti al Consorzio ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea adotta la deliberazione di presa d'atto dell'effettivo inizio dell'attività dell'azienda e nomina il Presidente del Consorzio.

Considerato che si tratta di adeguamento alle norme dell'azienda speciale, la disponibilità di cassa resta a disposizione dell'Ente consortile.

I Comuni consorziati, successivamente all'acquisizione da parte del Consorzio Valle Crati della personalità giuridica di azienda speciale, sono tenuti al pagamento del 50% della quota di partecipazione alla spesa come stabilito nel precedente art. 17.

Trattandosi di adeguamento alle norme sull'azienda speciale le attività tecnico- amministrative, contabili e finanziarie seguitano ad essere di competenza del Consorzio Valle Crati in quanto azienda speciale senza soluzione di continuità.

I Comuni che non faranno più parte del Consorzio in seguito all'avvenuto adeguamento alla normativa vigente sono tenuti a saldare i pagamenti insoluti fino alla concorrenza degli importi maturati al giorno di uscita dal Consorzio medesimo.

ARTICOLO 52 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di servizio da parte di un Comune consorziato o di non riconoscimento da parte dello stesso dei servizi resi dal Consorzio Valle Crati, il Presidente con proprio provvedimento procede nei confronti del suddetto Comune alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ARTICOLO 53 - RINVIO

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di Consorzi Intercomunali di Servizi.
